

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA CIVILE**

tra

**CREDITORE**

**ATTORE/I**

e

**SOCIETA' S.P.A.**

**CONVENUTO/I**

Oggi 24 ottobre 2023 innanzi al giudice Laura Massari, sono comparsi:

l'avv. OMISSIS e

per SOCIETA' S.P.A. l'avv. OMISSIS in sostituzione dell'avv. OMISSIS

L'avv. chiede concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, quindi, il termine per introdurre il procedimento di mediazione.

L'avv. Omissis oppone alla istanza di provvisoria esecuzione del decreto per le ragioni già indicate in citazione

Il giudice

**Ritenuto** che la pretesa azionata in via monitoria non sia sufficientemente dimostrata poiché: la stessa opposta, richiamato il contratto di prestito personale oggetto di causa n. sottoscritto dall'opponente con OMISSIS S.p.A. (doc. 3 fasc. monitorio), precisa che quest'ultima è una "*società che non avrebbe mai potuto rilasciare la certificazione*" ex art.50 TUB e l'estratto conto sub doc.8 fascicolo monitorio è del tutto inidoneo a provare il credito; inoltre, se è vero che parte opponente non contesta la sottoscrizione del contratto, è altrettanto vero che ella non riconosce la avvenuta erogazione della somma, della quale già in sede monitoria il giudice aveva richiesto documentazione non fornita; anche la contestazione relativa alla legittimazione attiva di IFIS richiede miglior precisazione e approfondimento, non potendosi ritenere sufficiente la pubblicazione delle operazioni di cartolarizzazione sulla Gazzetta Ufficiale;

preso atto della richiesta di termine per lo svolgimento del procedimento di mediazione;

**P.Q.M.**

Rigetta la istanza di provvisoria esecuzione del decreto; assegna a parte convenuta opposta termine di 15 giorni per la introduzione del procedimento di mediazione e rinvia la causa all'udienza del 5 marzo 2024 ore 10.00.

Il giudice  
Laura Massari